

**DELIBERA N. 79/20/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI  
SERENISSIMA TELEVISIONE S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “SERENISSIMA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE N. 4/2020 DEL CO.RE.COM. VENETO)  
(PROC. 39/20/DZ-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Veneto, del 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione bilaterale del 26 marzo 2018 con cui l’Agcom ha delegato al Corecom del Veneto, tra le altre, anche la funzione di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, ha richiesto (prot. n. 7724 dell’1 giugno 2020) alla società Serenissima Televisione S.r.l. “*copia della registrazione dei programmi diffusi, relativamente all’intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno, dal 3 marzo 2020 al 10 aprile 2020 dell’emittente televisiva “Serenissima”*”.

La predetta società ha comunicato, in data 9 giugno 2020, al Comitato regionale per le comunicazioni Veneto che quanto richiesto “*risulta danneggiato e impossibile da aprire. Il problema è stato causato dal COVID 19 in quanto in quel periodo in tv c’era solo un*

*tecnico per l'emissione, nessun impiegato, nessuno in reception, nessuno che aprisse la porta".*

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto è stata accertata, contestata e notificata, in data 8 luglio 2020 alla società Serenissima Televisione S.r.l. la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi trasmessi.

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha comunicato a questa Autorità che la società Serenissima Televisione S.r.l. non ha presentato memorie difensive e non ha chiesto di essere ascoltata.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, con deliberazione n. 79 del 23 settembre 2020, nell'approvare la relazione istruttoria, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria nei confronti della società Serenissima Televisione S.r.l..

La proposta avanzata dal Comitato regionale per le Comunicazioni Veneto risulta meritevole di accoglimento, in quanto, come di seguito motivato, dalla documentazione versata in atti non si rinvenivano elementi sufficienti a dimostrare che la sopravvenienza di presunti ostacoli e/o impedimenti alla conservazione delle registrazioni in esame sia causalmente riconducibile all'adozione delle misure di contenimento anti Covid-19 e alle ripercussioni derivanti dalla necessità di osservare tali misure.

Ai fini di quanto contestato nel procedimento in esame rileva l'assenza di un nesso di causalità intercorrente tra l'osservanza delle misure di contenimento citate e la mancata osservanza della norma di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

È di tutta evidenza che l'impossibilità da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo Serenissima, non di trasmettere i programmi televisivi, bensì di provvedere alla conservazione della loro registrazione, non può essere dipesa da una causa di forza maggiore, da valutarsi ai fini dell'esclusione di responsabilità.

In altri termini, non ricorre nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligo, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

In conclusione, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo - caso fortuito e forza maggiore - al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta dalla società Serenissima Televisione S.r.l. che comunque, deve dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla titolarità di apposita autorizzazione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno

2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione...] conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”*;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Serenissima Televisione S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Serenissima della disposizione normativa contenuta nell' art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di trentotto giorni nell'arco temporale di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione della programmazione televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda della stessa.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società Serenissima Televisione S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente

atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 150.000 e un bilancio in utile.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della autorità;

### **ORDINA**

alla società Serenissima Televisione S.r.l. - cod. fisc. 04889670289 - con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti, 18 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Serenissima*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’ art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato avente sede a Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 79/20/CSP* ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 79/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone